



COMUNE DI MARIANO COMENSE
(Provincia di Como)

REGISTRO GENERALE

Numero	Data
426	06/06/2025
Proposta Numero 442	

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gare e Contratti

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO AL D.LGS. N.36 DEL 31 MARZO 2023 E S.M.I. DEL DISCIPLINARE E DELLA MODULISTICA PER L'ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE TRAMITE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA TRASPARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENETRALI

Dato atto che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e l'Allegato II.1 del medesimo decreto, recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, prevedono il ricorso ad un elenco di operatori economici per l'individuazione dei contraenti cui affidare l'esecuzione di opere, la prestazione di servizi o la fornitura di beni mediante procedure negoziate e di affidamento diretto nei limiti economici definiti dalla disciplina vigente in materia;

Preso atto che l'art. 39 del Titolo III del Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2009, prevede l'istituzione di un Albo di operatori economici per il Comune di Mariano Comense per l'individuazione dei contraenti;

Dato atto che l'Allegato II.1 e il medesimo art. 39 del Regolamento sopra citati, dettano le linee guida per la formazione e l'utilizzo dell'Albo;

Considerato che con determinazione n. 192 del 12.03.2025 è stata affidata alla Società L&G Solution S.r.l. di Foggia la fornitura della piattaforma di e-procurement certificata ed interoperabile denominata *“TRASPARE”*, per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici comprensiva anche del modulo per la gestione dell'Albo Fornitori;

Ritenuto necessario, al fine di permettere la presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo ai fornitori che ne fanno richiesta, procedere all'adeguamento ed all'aggiornamento del disciplinare e della modulistica oltre che al *“Codice dei Contratti”*, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche all'utilizzo della Piattaforma Elettronica TRASPARE per la presentazione delle istanze;

Premesso che l'Amministrazione si avvale dell'Albo per la consultazione e l'individuazione di fornitori di beni, prestatori di servizi, esecutori di lavori e professionisti per servizi tecnici da invitare nelle procedure sottosoglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a), b) c) d) ed e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Ricordato che l'Albo è costituito dall'elenco degli operatori economici iscritti secondo le categorie richieste e che presenta carattere *“aperto”*, così che gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possano ottenere l'iscrizione in corso d'anno e rimuovere o aggiornare di continuo la documentazione presentata;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e l'art. 4, comma 2, del regolamento sui controlli interni del comune di Mariano Comense;

Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'assunzione del presente atto;

Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 – Approvazione”*, dichiarata immediatamente eseguibile e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *“Bilancio di Previsione 2025/2027 e allegati - Approvazione”*;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021 – Approvazione”;
- il Decreto del Sindaco n. 32 del 18.12.2024 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Affari Generali, e conseguentemente conferito l’incarico di posizione organizzativa attribuendo tutte le funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ed all’art. 9 del Regolamento di Organizzazione e dei servizi del Comune;

DETERMINA

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte,

1. Di procedere all’adeguamento ed all’aggiornamento al D. Lgs. 36/2023, del disciplinare per la tenuta dell’Albo Fornitori del Comune di Mariano Comense, depositato agli atti presso il Settore Affari Generali, e della relativa modulistica per la presentazione dell’istanza di iscrizione tramite la piattaforma di e-procurement certificata ed interoperabile denominata “TRASPARE”.
2. Di dare atto che l’approvazione di tale documento non impedisce al Comune di sviluppare, per lavori, acquisti di beni e servizi in economia, specifiche indagini di mercato, non essendo in ogni caso l’iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto ai sensi ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. a), b) c) d) ed e) del D. Lgs. 36/2023 o di ricorrere a procedure di tipologia “aperta”.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcuna spesa né una minore entrata per l’Ente e che, pertanto, non è necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

- DISCIPLINARE per la tenuta dell’Albo Fornitori.
- 1- Mod. ALLEGATO A “Dichiarazione requisiti di ordine generale”.
- 2- Mod. ALLEGATO B “Curriculum”.
- 3- Mod. ALLEGATO C “Referenze”.

OO/mbc

Il Responsabile
OMBRETTA OLTOLINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

Nome e cognome: OMBRETTA OLTOLINI

Codice fiscale: LTMRT65M43F205I

Autorità Certificativa: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Sottoscritto il: 06/06/2025 12:34:40 CEST

Numero di serie del certificato di firma digitale: 4ff906695170944851498227405742e9



CITTA' DI MARIANO COMENSE

**DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE**

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del "Regolamento dei Contratti", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2009, dall'art. 50 D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", viene istituito l'Albo Fornitori Unico del Comune di Mariano Comense per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'esecuzione di opere, l'erogazione di servizi o la fornitura di beni mediante procedure negoziate e di affidamento diretto nei limiti economici definiti dalla disciplina vigente in materia.
2. Con l'istituzione dell'Albo Fornitori Unico il Comune di Mariano Comense intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) introdurre nelle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi, che prevedono l'invito di operatori economici, criteri di selezione delle imprese certi e trasparenti;
 - b) assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione delle imprese nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria, nonché il rispetto in materia di affidamenti dei principi di cui agli artt. 1 e 11 del D. Lgs. 36/2023;
 - c) dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente le imprese da coinvolgere nel processo di approvvigionamento o per l'esecuzione di lavori.Con l'adozione dell'Albo Fornitori qui istituito, deve intendersi decaduto, sostituito e superato qualsiasi altro Albo o Elenco, comunque denominato, già in uso presso il Comune di Mariano Comense anche se istituito, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento dei Contratti, da altra unità organizzativa dell'Ente. Pertanto, gli operatori economici già iscritti in precedenti Albi o Elenchi dovranno rinnovare la propria iscrizione al nuovo albo secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare.
3. Con l'adozione in esecuzione della Determinazione N. del , del presente Disciplinare è istituito e disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 3 dell'allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023, l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del *Comune di Mariano Comense*.
4. L'albo dei fornitori, è lo strumento con cui il *Comune di Mariano Comense*, procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali. La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Appalti e Contratti del Settore Affari Generali.
5. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del *Comune di Mariano Comense – Sezione Sportello Telematico – Sottosezione Segreteria Generale - Diventare fornitori dell'Amministrazione* - al seguente link: <https://mariano-comense.traspares.com>.
6. Gli scopi che il *Comune di Mariano Comense* persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:
 - a) garantire la qualità delle prestazioni a favore del *Comune di Mariano Comense* nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - b) dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - c) offrire anche al *Comune di Mariano Comense* uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare descrive la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo Fornitori Unico del Comune di Mariano Comense fissandone i meccanismi di formazione e di aggiornamento,

- nonché le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici ivi iscritti.
2. Il presente disciplinare viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, di semplificazione, di tutela della privacy, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere regolamentare adottata dal Comune di Mariano Comense.
 3. L'Albo Fornitori sarà utilizzato nel rispetto del "Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e di ogni disposizione di carattere regolamentare adottata dal Comune di Mariano Comense.
 4. L'Albo è utilizzato dal *Comune di Mariano Comense* per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti;
 - f) quale strumento per l'effettuazione di indagini di mercato sull'andamento dei prezzi: per la scelta degli operatori economici cui rivolgere le richieste (art. 50 comma 2 e allegato II.1 del D. Lgs. n. 36/2023);
 - g) altri casi individuati di volta in volta nel rispetto della normativa vigente;
 - h) affidamento di incarichi professionali, con riferimento agli iscritti nella sezione Professionisti.
 5. L'Albo potrà essere altresì utilizzato per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023.
 6. Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche al netto del contributo previdenziale se dovuto. I suddetti importi si intenderanno automaticamente modificati in conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti dal D. Lgs. 36/2023.
 7. La scelta degli operatori da invitare alle procedure di affidamento viene effettuata, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre con cui prende avvio la procedura.
 8. La selezione dei fornitori è effettuata dal *Comune di Mariano Comense*. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del *Comune di Mariano Comense*, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.
 9. La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al *Comune di Mariano Comense* l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del *Comune di*

Mariano Comense né vincola il *Comune di Mariano Comense*) a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

10. Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di lavori, forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese ivi iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nel medesimo, anche altre imprese ritenute idonee, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo stesso.
11. Il presente disciplinare non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia (ARIA) o mediante convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.

ART. 3

Principi

1. *Il Comune di Mariano Comense* nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.
2. Il Comune di Mariano Comense si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
4. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo i casi di non applicazione previsti dal Codice, il divieto di invitare operatori aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
5. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico.
6. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
8. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione fornendo una specifica motivazione che giustifichi la deroga.
9. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.
10. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00.- rimane consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione (Art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023).

ART. 4

Albo dei Fornitori on line – Struttura

1. L'Albo è strutturato in sezioni separate e dedicate ai Fornitori di beni, ai Prestatori di servizi, agli Esecutori di lavori, e ai Professionisti per i servizi tecnici; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente all'interno della Piattaforma Telematica utilizzata dal *Comune di Mariano Comense*.

2. *Il Comune di Mariano Comense* utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
3. L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 7.
4. L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del *Comune di Mariano Comense*, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile del *Comune di Mariano Comense*.
5. L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal *Comune di Mariano Comense*.
6. Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il *Comune di Mariano Comense* procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
7. *Il Comune di Mariano Comense* si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5

Utilizzo dell'Albo

1. L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:
 - a) procedure telematiche il *Comune di Mariano Comense*, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
 - b) l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
 - c) in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, il *Comune di Mariano Comense* si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6

Preventiva pubblicazione

1. L'avviso di costituzione dell'Albo di cui all'art. 3 dell'allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023, coincidente con il presente Disciplinare per la tenuta dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata TRASPARE.
2. *Il Comune di Mariano Comense* si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.
3. L'iscrizione all'Albo Fornitori degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti nel presente Disciplinare, è consentita senza limitazioni temporali ed è operativa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma TRASPARE.

ART. 7

Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale al seguente link:
<https://mariano-comense.traspare.com>.
2. La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la

documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale e le fasce di importo), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute, eventuali attestazioni SOA.

3. I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.
4. A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.
5. Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.
6. Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori Unico del Comune di Mariano Comense devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, indicati ai commi successivi.
2. Requisiti di ordine generale:
 - piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, pertanto, non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.
3. Requisiti di idoneità professionale:
 - nel caso di imprese: essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) con oggetto sociale analogo alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
 - nel caso di professionisti: essere regolarmente iscritti all'albo previsto dal competente ordine professionale;
 - nel caso di imprese artigiane: essere regolarmente iscritte presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
 - nel caso di operatore di altro Stato membro non residente in Italia: essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 100 c. 3 e c. 4 del D. Lgs. 36/2023, in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati II.11 e II.12 dello stesso decreto, rispettivamente per gli appalti pubblici di lavori, per gli appalti pubblici di forniture o per gli appalti pubblici di servizi.
4. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
 - nel caso di lavori: il possesso dell'attestazione SOA è condizione sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, in mancanza dell'attestazione SOA l'operatore può chiedere di essere iscritto nelle apposite Classi 1 o 2 della Sezione III dell'Albo dimostrando unicamente il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del d.P.R. 207/2010;
 - nel caso di servizi e forniture: per l'iscrizione all'Albo non è richiesta la dimostrazione di alcun requisito specifico attinente le capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 che potrà tuttavia essere richiesto con la lettera di invito, qualora ritenuto opportuno in relazione all'oggetto ed all'importo dell'appalto, durante la procedura di affidamento.
 - nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: per l'iscrizione all'Albo non è richiesta la dimostrazione di alcun requisito specifico attinente le capacità economica e finanziaria, che potrà tuttavia essere richiesto con la lettera di invito, qualora ritenuto opportuno in relazione all'oggetto ed all'importo dell'appalto, durante la procedura di affidamento.
5. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - nel caso di lavori: vale quanto già previsto per i requisiti di capacità economica e finanziaria;
 - nel caso di servizi e forniture: vale quanto già previsto per i requisiti di capacità economica e finanziaria;
 - nel caso di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: aver svolto, nel decennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno un incarico di categoria e sottocategoria analoga a quella per cui si chiede l'iscrizione.

6. Non è ammessa l'iscrizione all'Albo per gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso il Comune negli ultimi tre anni antecedenti l'istanza di iscrizione.
7. Requisiti di idoneità professionale:
 - nel caso di imprese: essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) con oggetto sociale analogo alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;
 - nel caso di professionisti: essere regolarmente iscritti all'albo previsto dal competente ordine professionale;
 - nel caso di imprese artigiane: essere regolarmente iscritte presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
8. *Il Comune di Mariano Comense* si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;
 - La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
 - La mancata risposta alle richieste di documentazione del *Comune di Mariano Comense*, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
 - I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
 - Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.
9. L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura del *Comune di Mariano Comense* preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.
10. *Il Comune di Mariano Comense* comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.
11. Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.
12. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
13. La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il *Comune di Mariano Comense* verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.
14. L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del *Comune di Mariano Comense* visibile sul portale al seguente link:
<https://mariano-comense.traspare.com>

ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

1. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.
2. *Il Comune di Mariano Comense* provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che essi operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto

previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

1. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta.
2. La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.
3. La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il *Comune di Mariano Comense* è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.
4. In ogni momento, il *Comune di Mariano Comense* qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

1. Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.
2. Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.
3. Il nuovo elenco degli operatori economici sostituirà integralmente quello precedentemente istituito: pertanto, tutti gli operatori già iscritti nel precedente elenco dovranno presentare nuova istanza di iscrizione, seguendo le modalità già previste dal presente disciplinare.
4. L'elenco non ha scadenza e sarà soggetto ad aggiornamenti continui, per cui gli operatori potranno iscriversi senza limiti temporali: non saranno prese in considerazione istanze di iscrizione inviate attraverso canali diversi dalla Piattaforma Traspare.
5. L'albo verrà aggiornato annualmente con determinazione del Responsabile del Settore indipendentemente dal fatto che sia necessario apportare modifiche all'albo stesso.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

1. Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.
3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:
 - a. incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;

- b. perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - c. cessazione di attività professionale;
 - d. grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate la fornitore;
 - e. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - f. ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
 - g. inadempienze contrattuali;
 - h. omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
 - i. ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
4. Il provvedimento di sospensione o cancellazione:
- a) viene adottato direttamente dal Responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
 - b) è comunicato al fornitore interessato;
 - c) può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 12

Responsabilità

1. Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/90, è il Responsabile del Settore Affari Generali, presso cui è conservato.
2. Il Responsabile Unico di Progetto di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture scaturenti dall'utilizzazione dell'Albo verrà individuato di volta in volta.

ART. 14

Trattamento dati personali

1. *Il Comune di Mariano Comense* garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
2. In ottemperanza al disposto del Regolamento UE 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mariano Comense e che l'incaricato del trattamento è il Responsabile del Procedimento.
3. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
4. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

ART. 15

Avvertenze

1. Le credenziali di accesso al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).
2. *Il Comune di Mariano Comense* non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 16
Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Como.

ART. 17
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
2. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

Allegati:

- 0 - Elenco documenti
- 1 - Allegato A - Dichiarazione sui requisiti generali - nuovo codice 2023
- 2 - Allegato B - Curriculum
- 3 - Allegato C - Modello Referenze

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

ELENCO DOCUMENTI

NOME DOCUMENTO	AZIENDA	PROFESSIONISTA	PREVEDE SCADENZA
DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE SERVIZI/FORNITURA/LAVORI (Allegato A)	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	SI
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	SI
ATTO COSTITUTIVO	OBBLIGATORIO (SOLO PER STUDI ASSOCIATI E SOCIETA' DI INGEGNERIA)	OBBLIGATORIO (SOLO PER STUDI ASSOCIATI E SOCIETA' DI INGEGNERIA)	NO
VISURA CAMERALE	OBBLIGATORIO	NON RICHIESTO	SI
DICHIARAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A 150.000,00.- EURO (PRIME DUE FASCE) OPPURE SOA (SE POSSEDUTA)	OBBLIGATORIO	NON RICHIESTO	SI
CURRICULUM VITAE (Allegato B)	NON RICHIESTO	OBBLIGATORIO	NO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ABILITAZIONE PROFESSIONALE CURRICULUM	NON RICHIESTO	OBBLIGATORIO	NO
SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI (Allegato C)	NON RICHIESTO	OBBLIGATORIO	SI
ALTRA DOCUMENTAZIONE (ISO, ALBO GESTORI AMBIENTALI, ECC.)	NON OBBLIGATORIO	NON OBBLIGATORIO	NO

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

**ALLEGATO A DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI
RIFERITI ALL'IMPRESA
(art. 8 Disciplinare per la tenuta dell'Albo Fornitori)**

Il sottoscritto
nato a Prov. il
residente nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.....
in qualità di
dell'impresa
con sede nel Comune di Prov. Stato
Via/Piazza n.
C.F.: P.IVA:
telefono cell.
Fax..... e-mail
Pec

Con riferimento alla Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori Unico del Comune di Mariano Comense a cui la presente dichiarazione viene allegata per formarne parte integrante e sostanziale, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del D. Lgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95;

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;

DICHIARA QUANTO SEGUE

☐ che il domicilio eletto per le comunicazioni e l'indirizzo pec cui inviare le stesse sono i seguenti:

☐ **che il TITOLARE EFFETTIVO** della società (come da documento di identità allegato) è:
COGNOME E NOME

NATO A _____ IL _____
RESIDENTE _____
CODICE FISCALE: _____

A. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITA' NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

DICHIARA

☐ **che i SOGGETTI muniti di poteri di rappresentanza sono:**

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI)

forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

- il titolare
- il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome Luogo e data di nascita - residenza</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Titolare
		Direttore Tecnico

(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)

forma giuridica impresa:

Società in nome collettivo

anno di iscrizione:

- il socio amministratore
- il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome Luogo e data di nascita - residenza</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio amministratore
		Direttore Tecnico

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)

forma giuridica impresa:

società in accomandita
semplice

anno di iscrizione:

- il socio accomandatario
- il direttore tecnico

sono così indicati:

<i>Cognome e nome Luogo e data di nascita - residenza</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
		Socio accomandatario
		Direttore Tecnico

(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI)

forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
- i procuratori generali e gli institori;
- i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico
- il socio unico;
- l'eventuale “*amministratore di fatto*” ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile;

sono così indicati:

<i>Cognome e nome Luogo e data di nascita - residenza</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>Carica/ruolo ricoperti Socio Unico</i>

NB: PER LE SOCIETA' IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

☐ Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

(in ogni caso: scegliere tra le due opzioni)

dichiara infine di:¹

☐ - essere

☐ - non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;²

**B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA
di cui all' articolo 94 del D.Lgs 36/2023**

In riferimento a quanto previsto all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 si dichiara che:

1.

☐ che né il sottoscrittore del preventivo, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)³;

¹ Barrare una sola delle due opzioni

² Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondono alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

³ NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7,8 e 9 del D.Lgs 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza (Non può avvalersi delle misure di self-cleaning, Nota di chi scrive);

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

2.

☐

che né per il sottoscrittore del preventivo, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art.94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico offerente come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.⁴

3.

☐

di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

4.

☐

che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

5.

☐

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999:

questo operatore economico

☐ è in regola

☐ non è in regola

☐ non soggetto perché _____

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

Che questo operatore economico

☐ ha ottemperato

☐ non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge,

☐ (eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,

Che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

6. ☐ (Eventuale. Solo in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con _____

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

⁴ Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

⁵ Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

⁶ Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

⁷ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

⁸ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

⁹ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce

le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)

Di non versare nella causa di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera c) del D. Lgs 36/2023 in quanto, essendo operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.

☐

Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023⁵.

8.

☐

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

9.

☐

Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10.

☐

che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs 36/2023)⁶;

C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023
--

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D. Lgs 36/2023 si dichiara che:

11.

☐

Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁷;

12.

☐

che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile⁸;

13.

☐

Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara⁹;

14.

☐

Che l'operatore economico ha formulato il proprio preventivo autonomamente, senza che esso sia imputabile ad unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara¹⁰;

15.



Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D. Lgs 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:¹¹.

15 a) ☐ di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra

¹¹ All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

15 b) ☐ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

15 c) ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

15 d) ☐ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

15 e) ☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;

15 f) ☐ di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹²;

15 g) ☐ che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

15 h) ☐ che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati¹³:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

NB: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e) esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

16.



Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.Lgs 36/2023)¹⁴.

¹² Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

¹³ Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata."

¹⁴ Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

(di seguito si elencano le dichiarazioni da rendersi in caso di partecipazione alle procedure. Le stesse non sono da compilare in sede di richiesta di iscrizione all'Albo e si rappresentano unicamente a titolo informativo)

17.

☐ che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹⁵:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta preventivo e a tal fine indicata per l'esecuzione;

18.

☐ di impegnarsi ad eseguire i lavori/servizi/forniture secondo le modalità ed i tempi previsti nel Progetto approvato dalla stazione appaltante e secondo quanto indicato nel proprio preventivo;

19.

☐ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità/ Codice Etico e di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

D. (EVENTUALE) MISURE DI SELF- CLEANING

☐ L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6)

Ovvero

☐ L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2)

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta

☐ Evidenza di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell'offerta, ossia.....e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning:.....

Ovvero

☐ non essendo possibile adottare le misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta, in quanto.....si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante;

Qualora la causa di esclusione si verificasse **dopo la presentazione dell'offerta** si impegna espressamente all'adozione delle opportune misure correttive, comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

Di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti per attività lavorativa o professionale o conferito incarichi a Amministratori o rappresentanti e dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio (art. 53 c. 16 ter L. 165/2001 – art. 21 D.Lgs. 39/2013), al fine di tale verifica comunica di aver conferito incarichi o stipulato contratti di cui al presente punto ai seguenti dipendenti e amministratori della stazione appaltante:

NOME COGNOME	CONTRATTO/INCARICO	DATA CONFERIMENTO
--------------	--------------------	-------------------

DICHIARA

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sm e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della iscrizione all'albo e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; di autorizzare la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla stazione appaltante, con particolare riferimento alla trasmissione di ogni documentazione di comprova che la stazione appaltante ritenga opportuno richiedere al fine di verificare la qualificazione dell'impresa che rappresento.

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.

Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell'Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l'informativa pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative> e disponibile su richiesta presso gli uffici dell'Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it.

LUOGO & DATA

TIMBRO E FIRMA

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ DI CIASCUN SOGGETTO DICHIARANTE

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

**CURRICULUM VITAE**

(art. 8 Disciplinare per la tenuta dell'Albo Fornitori)

<u>DATI GENERALI</u>			
PROFESSIONISTA (nome e cognome)			
ISCRIZIONE ORDINE	(tipo e prov.)	dei/degli:	provincia di
	(n. e anno)	numero	anno
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA			
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO			

<u>INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI</u>

<u>PUBBLICAZIONI</u>

<u>CONVEGNI E CONFERENZE</u>

<u>ALTRE NOTIZIE</u>

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.



Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell'Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l'informativa pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative> e disponibile su richiesta presso gli uffici dell'Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it

luogo e data

timbro e firma

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

**SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N. |_|_| di |_|_|**

(compilare una scheda per ogni singola opera)

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO				
COMMITTENTE				
TITOLO (denominazione dell'opera)				
PERIODO DI SVOLGIMENTO	DAL		AL	
Data di approvazione/validazione (per i progetti) Data di collaudo/fine lavori (per DL e CSE)				
RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio				

ATTIVITA' SVOLTA				↓
(barrare le caselle in corrispondenza delle categorie/sottocategorie che si intende attestare con la presente scheda di referenze)				
Attività di progettazione	01 - Progettazione edilizia			
	02 - Progettazione strutturale			
	03 - Progettazione impianti idrotermosanitari			
	04 - Progettazione impianti elettrici e speciali			
	05 - Progettazione opere stradali			
	06 - Progettazione idraulica (bonifica, irrigazione, acquedotti e fognature)			
Direzione lavori	01 - Opere edili, affini e finiture			
	02 - Strutturale in c.a. e metallo			
	03 - Impianti idrotermosanitari			
	04 - Impianti elettrici e speciali			
	05 - Opere stradali			
	06 - Idraulica (bonifica, irrigazione, acquedotti e fognature)			
Coord. Sicur.	01 - Coordinatore in fase di progettazione			
	02 - Coordinatore in fase di esecuzione			
Collaudo	01 - Collaudo tecnico-amministrativo-contabile			
	02 - Collaudo statico			
	03 - Collaudo impiantistico			
Attività tecniche varie	01 - Attività di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art. 10, c. 5, del D.P.R. 207/2010			
	02 - Attività di verifica dei progetti ai sensi dell'art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010			
	03 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia di risparmio energetico degli edifici (certificazione energetica)			
	04 - Prestazioni tecniche o consulenze in campo di acustica ambientale			
	05 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia di prevenzione incendi			
	06 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia geologica e geotecnica			
	07 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia agronomica			
	08 - Prestazioni tecniche per pratiche catastali			
	09 - Attività di analisi e progettazione urbanistica			
	10 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia di illuminazione pubblica (CPV: 71318100-1)			
	11 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia ambientale (CPV: 90713000-8)			
	12 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia di fonti rinnovabili (CPV: 71314000-2)			
	13 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia di progettazione e gestione sostenibile di discariche (CPV: 71330000-0)			
	14 - Prestazioni tecniche o consulenze in materia agronomica (CPV: 71356000-8)			



	Altro		
--	-------	--	--

**Si rammenta che per ogni categoria/sottocategoria per cui si chiede l'iscrizione,
bisogna attestare lo svolgimento di almeno un incarico analogo**

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Mariano Comense potrebbe trovarsi impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla Sua comunicazione.

Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell'Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l'informativa pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.mariano-comense.co.it/it/page/privacy-informative> e disponibile su richiesta presso gli uffici dell'Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano Comense al recapito dpo@comune.mariano-comense.co.it

luogo e data

timbro e firma

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.